



BCC DEGLI ULIVI TERRA DI BARI S.C.  
Fondata nel 1904  
Sede legale in CORSO GARIBALDI,49/51 - PALO DEL COLLE(BA)  
Tel. 080 9912111  
Cod Fisc./Part. IVA 00274050723  
Iscritta all'Albo delle Banche

## **B. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI**

### **LA NORMATIVA MIFID**

La “*Markets in Financial Instruments Directive*” (c.d. **MiFID**) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l’integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l’esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*).

La “*best execution*” obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell’ordine.

L’importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione agli investitori, siano essi classificati nella categoria dei clienti al dettaglio, siano essi clienti professionali. In primo luogo, infatti, le controparti qualificate sono escluse dall’ambito di applicazione della *best execution*, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l’applicazione delle regole di *best execution*, raggiungendo un maggior livello di protezione e di tutela.

Si precisa, altresì, che il principio di *best execution* si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della *best execution* con riguardo al collocamento, tuttavia, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali di comportarsi con chiarezza e correttezza nell’interesse del cliente.

La Banca, nell’esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L’accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o *broker*).

La Banca, inoltre, è autorizzata a svolgere anche il servizio di negoziazione per conto proprio, che consiste soprattutto nell’attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari di propria emissione, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.

La Banca inoltre svolge con la propria clientela operatività in Pronti Contro Termine.

In tali ambiti, garantisce l’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi, in merito al servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

Come conseguenza a tale disposizione, la Banca, nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (cfr. *infra, par.* sedi di esecuzione).

Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella “**Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini**” (di seguito la “**Strategia**”) adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori<sup>1</sup> che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

<sup>1</sup> Altrimenti detti *broker*: soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi ai fini dell’esecuzione.

La Strategia adottata dalla Banca si intende applicata ai clienti al dettaglio e professionali ma non si applica nei confronti delle controparti qualificate eccetto i casi in cui ricorrano le condizioni sopra esposte.

L'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della Strategia, nonché la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte dei *broker* sono verificate dalla Banca al fine identificare, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/*broker* inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario ovvero tramite posta. In ogni caso saranno rese disponibili anche presso le filiali della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia adottata.

Il presente documento contiene una descrizione sintetica della Strategia di trasmissione adottata dalla Banca. In particolare, descrive, ciascuna tipologia di strumento finanziario, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Dei suddetti fattori di esecuzione la Banca definisce una gerarchia comune a tutti i clienti, siano essi classificati come clienti al dettaglio o professionali.

**1. Elenco dei fattori di esecuzione e dei *broker* per ciascuna delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di ricezione e trasmissione di ordini:**

▪ **Azioni quotate sui mercati regolamentati italiani**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>	<b>Sedi di Esecuzione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> </ul>	<b>Iccrea Banca S.p.A.</b>	<b>Mercato Telematico Azionario (MTA)</b> <b>Mercato STAR (segmento dell'MTA)</b> <b>Mercato MTAX</b> <b>Mercati After Hours: TAH e TAHX</b> <b>Mercato Espandi</b>

▪ **Azioni quotate sui mercati regolamentati comunitari e non comunitari**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>	<b>Sedi di Esecuzione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> <li>- Natura dell'ordine</li> </ul>	<b>Iccrea Banca S.p.A.</b>	<b>Broker utilizzati da ICCREA Banca (cfr. allegato 2 della Strategia di Esecuzione di Iccrea Banca)</b>

▪ **Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>	<b>Sedi di Esecuzione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> </ul>	<b>Iccrea Banca S.p.A.</b>	<b>Mercato Telematico delle Obbligazioni</b> <b>MOT</b> <b>EuroMOT</b>

▪ **Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sul mercato Hi-MTF**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>	<b>Sedi di Esecuzione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> </ul>	<b>Iccrea Banca S.p.A.</b>	<b>Hi-MTF</b>

▪ **Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>	<b>Sedi di Esecuzione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> </ul>	<b>Iccrea Banca S.p.A.</b>	<b>IDEM SEDEX</b>

▪ **ETF, diritti, warrant, obbligazioni convertibili quotati sui mercati regolamentati italiani**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>	<b>Sedi di Esecuzione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> </ul>	<b>Iccrea Banca S.p.A.</b>	<b>Mercato Telematico Azionario (MTA) Mercato MTF (segmento dell'MTA)</b>

Trattandosi di strumenti negoziati prevalentemente o unicamente sui mercati regolamentati, caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, è stata attribuita, nel rispetto dei criteri normativi, maggior importanza alla valutazione del "corrispettivo totale".

Si precisa che, quando la Banca riceve e trasmette ordini aventi ad oggetto "**obbligazioni non quotate o quotate sui mercati regolamentati non nazionali**", adotta l'ordine di priorità dei fattori di esecuzione e si avvale dei *broker* riportati nella seguente tabella:

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>	<b>Sedi di Esecuzione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> </ul>	<b>Iccrea Banca S.p.A.</b>	<b>Portafoglio di proprietà di Iccrea Banca S.p.A. (internalizzatore non sistematico)</b>

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire alla clientela al dettaglio primaria importanza alla *total consideration*<sup>2</sup>.

L'operatività concernente obbligazioni non quotate o scambiate su mercati poco liquidi può essere fortemente influenzata dal rischio che l'ordine inoltrato dal cliente non sia eseguito o sia eseguito con ritardo. Pertanto, in relazione a questa operatività, fattori quali la rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento possono risultare più critici rispetto al corrispettivo totale.

<sup>2</sup> In particolare è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

## **2. Elenco dei fattori di esecuzione e dei broker sull'operatività in Pronti Contro Termine e in Obbligazioni non quotate di propria emissione:**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Sedi di Esecuzione</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Rapidità di esecuzione e regolamento</li><li>- Probabilità di esecuzione e regolamento</li><li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)</li><li>- Oggetto dell'ordine</li><li>- Dimensione dell'ordine</li></ul>	<b>Portafoglio di Proprietà della Banca</b>

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire alla clientela *al dettaglio* primaria importanza alla *total consideration* (cfr. nota n.2).

L'operatività concernente gli strumenti finanziari in oggetto può essere fortemente influenzata dal rischio che l'ordine inoltrato dal cliente non sia eseguito o sia eseguito con ritardo. Pertanto, in relazione a questa operatività, fattori quali la rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento possono risultare più critici rispetto al corrispettivo totale.

La Banca si impegna ad operare a "prezzi di mercato" competitivi, offrendo su richiesta del cliente una quotazione denaro-lettera che sia in linea con gli obblighi di best execution e che, tenendo conto del tempo trascorso fra l'offerta della quotazione e l'accettazione del cliente, non sia manifestamente superata dalle mutate condizioni di mercato.

In particolare, nella determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari in oggetto si tiene conto del seguente fattore:

- per i titoli illiquidi (obbligazioni propria emissione), si tiene conto del fair value determinato attraverso un modello interno di valutazione (il prezzo viene stimato sulla base dei rendimenti effettivi espressi dal mercato finanziario ed in particolare sono adottati i rendimenti medi settimanali Mediobanca su titoli di Stato o obbligazioni trattate al Mot con analogia via residua).

La determinazione del prezzo di strumenti finanziari illiquidi avviene, dunque, mediante l'ausilio di un modello di pricing che:

- per gli strumenti finanziari e per i mercati per i quali non sia possibile individuare un benchmark che abbia le caratteristiche richieste, consente di calcolare il relativo fair value attraverso l'utilizzo di modelli interni di valutazione, definiti in base alle specifiche caratteristiche e alla tipologia dello strumento.

### **AVVERTENZE**

Si segnala che nel caso di **istruzioni specifiche** del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di **istruzioni parziali** ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

Il presente documento sarà reso disponibile presso la sede centrale e tutte le filiali della Banca. Se ne prevede, inoltre, la pubblicazione sul sito internet societario ([www.bccdegliulivi.it](http://www.bccdegliulivi.it)).

Per ulteriori informazioni sulla "**Strategia di esecuzione e trasmissione**" seguita dai **broker** di cui la Banca si è avvalsa, si rinvia ai relativi documenti di sintesi, disponibili presso tutte le filiali del **broker** e sul rispettivo sito internet ([www.iccrea.it](http://www.iccrea.it)).